

03 AGO. 2011



N. 54 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 LUGLIO 2011

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilaUNDICI addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gen. n. 5933 del 13/07/2011 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta di seconda convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO	Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>	
2) BETTINI	Aurelio	14) LAMPARELLI	Giuseppe
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Nino
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) LOMBARDI	Renato
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) CECERE	Sabatino	19) MOLINARO	Dante
8) COCCA	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DAMIANO	Francesco	21) RICCI	Claudio
10) DEL VECCHIO	Remo	22) RICCIARDI	Luca
11) DI SOMMA	Catello	23) RUBANO	Lucio
12) IADANZA	Pietro	24) VISCONTI	Paolo
13) IZZO	Cosimo		

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Lamparelli

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Risultano presenti n. 8 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-16-18-19-22-23

Sono presenti gli Assessori ACETO-BARBIERI-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti necessario per la validità delle sedute di seconda convocazione, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento del Consiglio Provinciale, dichiara **VALIDA** la seduta.

Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli dà la parola all'Assessore al ramo, Aceto, che relaziona in merito.

Si dà atto che entra in aula il Presidente del Consiglio Maturo che assume la Presidenza della seduta. Pertanto, i componenti presenti risultano essere n. 10.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suddetta proposta (All. 1).

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 10, la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita del parere reso, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, dal Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica (All. 1);

Visto il parere espresso dalla II^a Commissione Consiliare;

Visto l'esito della eseguita votazione;

a voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e sub "D" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.

2. DI INCARICARE il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le associazioni interessate, del suddetto calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2).



Allegato

PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Approvazione Calendario per la pesca e Disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _____

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

25 LUG. 2011

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 54 del _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di €. _____

di €. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario _____

Esercizio finanziario _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 53 del 26/06/2009 come da allegati sub "A" e "B".

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 20/04/2011, in cui veniva stabilito di apportare la seguente integrazione al punto 13 del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva:

"A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente".

Ritenuto opportuno approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati sub "C" e "D".

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del.....(allegato "E").

DELIBERA

1. Di approvare il Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva così come da allegati sub "C" e "D" che rimarranno validi fino a nuova disposizione.
2. Di incaricare il Servizio Caccia e Pesca a dare ampia diffusione, presso gli Enti e le Associazioni interessate, del suddetto Calendario per la pesca nelle acque interne della provincia di Benevento nonché del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva.

Al(2)

CONSIGLIO PROVINCIALE 25 LUGLIO 2011
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

Punto 6 all'O.d.G.: "APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO"; relaziona l'assessore Aceto: ne ha facoltà (cedo il posto al presidente Maturo).

Ass. Gianluca ACETO - *Assessore all'Ambiente*

Grazie presidente. È la delibera consueta che ogni anno approviamo per consentire, secondo il datato Regio Decreto 34, le modalità ed il calendario appunto di pesca. È un provvedimento analogo, identico a quello approvato negli anni scorsi per cui io non mi soffermerei più di tanto.

Presidente Giuseppe M. MATURO

Se non ci sono interventi, poniamo in votazione il punto 6 all'O.d.G.: chi è favorevole? Quindi è approvato all'unanimità il punto 6 all'O.d.G..



VERBALE N° 322

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di LUGLIO, regolarmente convocato, si riunisce la 2ª Commissione Qualere:

COMPONENTI	PRESENZE	1ª CONVI. 10.30	2ª CONVI. 11.00
CAPOBIANCO ANGELO	(PR)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
VISCONTI PAOLO	(V.P)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CAPASSO GENNARO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CAPOCEFALO SPARTICO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
CATAUDO ALFREDO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
COCCA FRANCESCO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LADANZA PIETRO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
LOTEARDI RENATO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MAZZONI ERMINIA		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MONARO DAUTE		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PETRIELLA CARLO		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ROBANO LUIGI		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Avuta per la verbalizzazione il verbale Capassò
 Avuta la presidenza il cons. Capassò alle
 ore 10.30 si delibera sulla seduta.
 Sono presenti i consiglieri: Visconti, Capassò,
 Catando, Cozza, R. Lotardi, Petriella.
 La commissione nell'argomento "APPROVAZIONE
 CALENDARIO PER LA PESCA E DISCIPLINARE PER LE GARE DI
 PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA
 DI BENEVENTO" espone, a maggioranza di 10 su
 11 PARERE FAVOROVOL, con l'estensione del gruppo
 di lavoro da 2 a 4 e si avvia ad esaminare le
 proprie deliberazioni in Consiglio Provinciale.
 Alle ore 11.30 la seduta è tolta.

Del che si verbala.
 L'anno, il mese e il giorno
 IL SEGRETARIO *F.lli Capassò*
 IL PRESIDENTE *[Signature]*



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA

U. O. CACCIA e PESCA

10.1

Oggetto: *Calendario per la pesca in provincia di Benevento e Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva*

Visto il R. D. 22/11/1914 n. 1486, nonché il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il Calendario per la pesca in provincia di Benevento ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva, approvato con delibera del C.P. n. 53 del 26/06/2009 come da allegati "A" e "B".

Visto il verbale della Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca nella seduta del 20/04/2011, in cui veniva stabilito di apportare la seguente integrazione al punto 13 del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva:

"A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente".

Ritenuto opportuno approvare il Calendario per la pesca ed il Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati "C" e "D".

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del.....(allegato "E").

SI PROPONE

l'approvazione del Calendario per la pesca nelle acque interne e del Regolamento per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva in provincia di Benevento come da allegati "C" e "D".

IL RESPONSABILE U.O.

(Nicola Morelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE

(arch. Elisabetta Cuoco)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Preg.mo Dott. Giuseppe Maria Maturo
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Oggetto: Approvazione calendario per la pesca e disciplinare per le gare di pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Benevento.

La II commissione consiliare riunitasi in data odierna, sull'argomento in oggetto, ha espresso a maggioranza di voti, **PARERE FAVOREVOLE**, con l'astensione del gruppo di minoranza che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in Consiglio Provinciale.

Benevento 19 luglio 2011

Il Segretario
Fortunato Capocasale

Visto:
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera DEL GROSSO



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA
U. O. CACCIA e PESCA

fol. 2

VERBALE SEDUTA DEL GIORNO 20 APR. 2011

L'anno 2011, addì venti del mese di aprile
alle ore 15:00 si è riunita, presso la sede Settore Attività Produttive - Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura della Provincia di Benevento sito in via C. Ricci, la Commissione Consultiva Provinciale sulla Pesca fluviale e lacuale della provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 797 del 04/05/1958.

Sono presenti :

1	Provincia Benevento	Aceto	Gianluca	<i>Paulo NT</i>
2	STAPA-CEPICA Isp. Agrario	Mariano	Antonio	<i>[Signature]</i>
3	STAPF Isp. Forestale	Pibbò	Antonio	<i>Antonio Pibbò (ORE 16,30)</i>
4	Genio Civile	Mucci	Agostino	<i>[Signature]</i>
5	Camera Commercio Benevento			_____
6	Stabilimento Ittiogenico	Di Giovannantonio	Claudio	_____
7	F.I.P.S.A.S.	Parente	Paride	<i>[Signature]</i>
8	Rappr. pescatori mestiere	Luciano	Michele	_____
9	Rappr. pescatori mestiere			_____
10	U. O. Caccia e Pesca	Morelli	Nicola	<i>[Signature]</i>

Il Presidente, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori con la lettura del seguente O.d.G.:

- 1) Calendario per la pesca sportiva e Disciplina per le Pese di Pesca 2011/12.
- 2) Parte Utica Generale: aggiornamenti prof. E. Verica.
- 3) Note ed eventuali.

Dopo un attento esame del calendario e del Disciplina, e conseguente voto, si è al punto 1) dell'O.d.G., il Presidente della F.I.P.S.A.S. propone di inserire, fra le norme previste nel Disciplina per le Pese di Pesca, l'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione e stipulare polizza assicurativa a carico dell'interessato.

pubblicità civile verso terzi. La Commissione esprime
unanimemente parere favorevole.

Riguardo al 2° punto dell'Ord. è presente la dottoressa
Carolina Bassorini, collaboratrice dell'Università degli
Studi del Savoia, la quale informa che ha studiato
equivalenze e dati clinici dei corpi fluorescenti interessati
all'indagine. Saranno effettuate, inoltre, due prelievi
d'urto con l'uso di elettroscopio per lo studio quan-
titativo e qualitativo delle specie ittiche presenti a livello
mariniero. Verrà effettuato, altresì, uno studio spe-
cifico delle acque del torrente Gressano (Vespa Terza)
a riprova di segnalazione da parte del presidente della
FIPSS, ing. Parente.

Del che è verosimile. Letto e sottoscritto alle ore
17:15 circa.

Il Segretario
G. Rossi

Il Presidente
G. Rossi



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE

U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO



CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca nella seduta del 04/02/2009;

VISTA la delibera della C. P. n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina:** il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna:** con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto:** (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino:** come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

- TROTA di lago o di fiume : cm. 20
- CARPA : cm. 30
- TINCA : cm. 22
- BARBO : cm. 15
- PERSICO REALE : cm. 20
- PERSICO TROTA : cm. 20
- ANGUILLA : cm. 30
- LUCCIO : cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n.1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca – Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento."
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2009

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale
SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE
U. O. CACCIA e PESCA

delegato (B)

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

firmato

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA

U. O. CACCIA e PESCA

ALLEGATO

C
5

CALENDARIO PER LA PESCA SPORTIVA

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. n. 1486 del 22/11/14 ed il T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. n.1604 del 8/10/31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/77 ed il D.L. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca fluviale nella seduta del 20/04/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. del

RENDE NOTO

che agli effetti della pesca, le acque interne della provincia di Benevento sono classificate di tipo secondario.

RETI ED ATTREZZI CONSENTITI

- 1) **Bilancina**: il lato della rete non deve essere superiore a m. 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;
- 2) **Canna**: con o senza mulinello e non più di tre canne per ogni licenza;
- 3) **Mazzetto**: (stanzola, fiocco, piombino, mazzola, corona di contarivi per anguille);
- 4) **Guadino**: come accessorio a tutti gli attrezzi.
- 5) **Nassa** (per la pesca delle anguille): il diametro circolare non deve essere superiore a cm. 25 e la sua struttura deve permettere l'uscita del novellame alla cui cattura l'attrezzo è destinato.

TEMPI DI PESCA

E consentita la pesca delle seguenti specie per il periodo a fianco di ciascuna segnata:

TROTA	da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre, nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
TINCA	tutto l'anno, escluso dal 1° maggio al 30 giugno.
CARPA	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
BARBO	tutto l'anno, escluso dal 15 maggio al 30 giugno.
PERSICO REALE	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
PERSICO TROTA	tutto l'anno, escluso dal 15 aprile al 15 giugno.
LUCCIO	tutto l'anno, escluso dal 1° gennaio al 31 marzo.
ANGUILLA	tutto l'anno, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00, senza l'ausilio di fonti luminose.
GAMBERO	divieto assoluto di pesca.

MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

È vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale sia inferiore alle seguenti misure:

TROTA di lago o di fiume cm. 20	PERSICO REALE cm. 20
CARPA cm. 30	PERSICO TROTA cm. 20
TINCA cm. 22	ANGUILLA cm. 30
BARBO cm. 15	LUCCIO cm. 35

E' vietata, al pescatore dilettante, la cattura di un numero di lucci e di salmonidi superiori a 10 capi per ciascuna specie e per giornata, salvo che in occasione di gare di pesca.

I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente catturati, devono essere, in ogni caso, immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati pescati.

La lunghezza minima totale dei pesci viene misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Nelle acque sottoposte a convenzione con la F.I.P.S.A.S. vige il prescritto "Regolamento pesca acque convenzionate" per cui eventuali violazioni comporteranno l'applicazione, oltre alle sanzioni di cui al citato R.D. n.1486/14 ed al T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604/31, anche di quelle previste dal suddetto Regolamento F.I.P.S.A.S.

ALTRI DIVIETI

- 1) E' vietata la pesca ad una distanza inferiore a mt.1 (uno) dalle scale di monta, dagli sbocchi di canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti.
- 2) E' vietata la raccolta di pesci uccisi o storditi con esplosivo, con armi da fuoco o con sostanze velenose o nocive.
- 3) E' vietato collocare attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi di acqua o bacini di acque pubbliche, dolci o salse, reti ed apparecchi fissi o mobili da pesca che occupino più della metà del corso o bacino d'acqua.
- 4) E' vietato l'uso del sangue o delle uova di salmone anche solo come pasturazione.
- 5) E' vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino) nei seguenti tratti: torrente Sassinoro; torrente Alente; torrente; torrente Titerno (per il tratto che va dalla sorgente al ponte Lavello) e suoi affluenti.
- 6) Nel lago di S. Giorgio la Molara è vietata l'immissione di salmonidi, di lucci e di altre specie predatrici.
- 7) E' vietata la pesca con le mani, con l'uso della fiocina, dell'arpione e qualunque forma di pesca subacquea.
- 8) E' vietata la pesca con materiale esplodente, con sostanze nocive con l'uso della corrente elettrica e generatori della stessa. È vietata, inoltre, la pesca notturna, ad eccezione della pesca dell'anguilla il cui divieto vige dalle ore 24:00 ad un'ora prima dell'alba e, comunque, senza l'ausilio di fonti luminose. È fatta deroga all'orario indicato nei "Tempi di pesca" in occasione di specifica gara di pesca comunemente denominata "Carp Fishing", preventivamente autorizzate dalla Provincia.
- 9) E' vietato l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche ove siano tabelle di "Divieto di Pesca - Gara di Pesca" o "Zona di protezione e ripopolamento".
- 10) È vietata, altresì, la pesca in acque private o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza la prescritta autorizzazione.

SANZIONI

La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T.U. della legge sulla pesca agli agenti della Polizia della Provincia e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R.D. n. 1486 del 22/11/14 e nel T.U. sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 dell'8/10/31 e successive modificazioni.

Rocca de' Rettori, aprile 2011

firmato
IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE

U. O. CACCIA e PESCA

Decreto

D

6

DISCIPLINA PER LE GARE DI PESCA SPORTIVA

1. Nelle acque interne della provincia di Benevento, per lo svolgimento di gare di pesca, sono istituiti "campi temporanei" da utilizzare per gare o raduni di interesse sportivo e turistico.
2. Le gare sono classificate in "Sociali", "Provinciali", "Interprovinciali", "Regionali" e "Nazionali". Non saranno concesse, in concomitanza con gare nazionali e regionali, autorizzazioni ad effettuare altre gare di pesca sul territorio provinciale.
3. E' vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione della Provincia che ne dispone la regolamentazione, autorizza gli eventuali ripopolamenti ed esercita le funzioni di controllo.
4. Le Associazioni Sportive che intendono organizzare gare di pesca devono essere in possesso di regolare atto costitutivo con non meno di 10 associati. Tale atto dovrà essere inoltrato entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia di Benevento.
5. Le richieste per lo svolgimento di gare, anche cumulative e redatte su carta legale, devono essere inoltrate dalle Associazioni Sportive direttamente alla Provincia di Benevento o, se affiliate, per il tramite la F.I.P.S.A.S. e devono pervenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prima gara.
6. Ad ogni Associazione sportiva sarà concessa l'autorizzazione allo svolgimento di non più di 15 gare sociali all'anno.
7. Ciascun campo di gara dovrà essere delimitato da tabelle recanti la dicitura "CAMPO DI GARA - DIVIETO DI PESCA" apposte in modo visibili ed in numero sufficiente a cura dell'Associazione Sportiva titolare dell'autorizzazione.
8. Nei campi di gara così individuati è vietata la pesca dalle ore 14:00 del giorno precedente la gara fino al termine della stessa, fatta eccezione per i partecipanti regolarmente iscritti ed esclusivamente nel periodo di svolgimento della gara medesima e con le modalità preventivamente stabilite.
9. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, idonea documentazione sanitaria che attesti la provenienza e l'immunità da malattie della fauna ittica immessa.
10. Al termine di ciascuna gara gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant'altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, ripristinando compiutamente lo stato dei luoghi.
11. Durante le gare di pesca sportiva, escluse quelle a salmonidi, il pesce pescato deve essere tenuto "in vivo" e rimesso in acqua dopo la pesatura. Pertanto, è consentita la pesca di tutte le specie ittiche, fatta eccezione per i periodi di frega i cui divieti sono contemplati dal calendario ittico provinciale.
12. La pasturazione è consentita in conformità con il calendario ittico provinciale.
13. La provincia di Benevento è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, ad animali o a cose che possano derivare o verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle gare di pesca. A tale proposito, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi secondo i massimali minimi previsti dalla normativa vigente.
14. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa nonché l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.
15. Per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività della pesca sportiva si applicano le sanzioni previste dal T. U. sulla pesca approvato con R. D. n. 1604/31 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione sulla pesca e di Pubblica Sicurezza.
16. La sorveglianza sull'esercizio della pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidate, ai sensi dell'art. 30 del T. U. sulla Pesca, agli agenti della Polizia Provinciale e della Regione, al Corpo Forestale dello Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili Urbani e Campestri, alla Polizia di Stato e ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel R. D. n. 1486 del 22/11/14 e nel citato T.U. n. 1604/31.

Rocca de' Rettori, aprile 2011

firmato

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

~~Oppure contrario per i seguenti motivi:~~

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. 5 allegati per complessivi n. _____

facciate uniti.

Data _____

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE
E DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Elisabetta DUOGO)**

[Handwritten signature]

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI -

Claudio Uccelletti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe Maria MATURO -

Giuseppe Maria Maturo

N. 366

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data **03 AGO. 2011** per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO NOTIFICATORE
IL MESSO
(Alessandro DE CRISTOFARO)

Alessandro De Cristofaro

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Claudio Uccelletti

Si dichiara che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

- ✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE AA. Prod. Sviluppo Att. Econ. Agr. _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____